



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Settima Sezione Civile

In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

dott. Gianpiero Scoppa Presidente
dott. Francesco Paolo Feo Giudice
dott. Virgilio Dante Bernardi Giudice relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

Dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della società **PLAYTOYS SRL con sede legale: Napoli (NA), via San Giacomo n. 32 CAP 80100 - P.IVA e nr. Iscrizione al registro imprese 03849130616 - N. REA NA – 1040734 – Amministratore unico e legale rappresentante: Di Lorenzo Nabia Maria (Cfr. visura camerale estratta il 20.2.2023);**

-Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della società PLAYTOYS S.R.L da parte della società CVH SRL;
-rilevato che parte resistente non si è costituita, sebbene regolarmente evocata in giudizio per effetto della comunicazione del ricorso-decreto mediante pec da parte della cancelleria;
-esaminati gli atti ed i documenti;
-ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società ha la sede in Napoli ovvero nel circondario del medesimo Ufficio;
- rilevato che il credito richiesto in ricorso risulta per la somma di euro 159.385,60 fondato sul decreto ingiuntivo n. n. 4332/2021 emesso dal tribunale di Napoli e che lo stesso veniva altresì munito di decreto di definitiva esecutorietà ex art. 647 cpc emesso il 10.2.2022;
-rilevato inoltre che è presente in atti anche il verbale di pignoramento negativo presso la sede legale del 2 maggio 2022;
-considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, come del resto emerge con evidenza dall'ultimo bilancio ufficiale depositato presso la camera di commercio relativo all'anno 2020, nel quale emerge un attivo patrimoniale di 8 milioni 238.000 euro e



ricavi per 2 milioni 730.000 euro: con la conseguenza che all'evidenza risultano integrate le soglie dimensionali di cui al combinato disposto degli articoli 121 e 2, lett. d) CCII;

- rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI (soglia di euro 30.000 dei debiti scaduti e non pagati emersi nel corso dell'istruttoria);
- ritenuto infine che sussista lo stato di insolvenza della società debitrice, quale situazione di incapacità dell'imprenditore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come si desume dall'ingente credito, non soddisfatto, vantato dalla ricorrente (pari ad oltre 159.000 euro), dal mancato deposito dei bilanci di esercizio successivo a quello del 2020 (sebbene la società risulti attiva dalla visura camerale in atti) nonché dal verbale negativo di pignoramento mobiliare in atti;
- ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
- tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI;

Dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale della società **PLAYTOYS SRL con sede legale: Napoli (NA), via San Giacomo n. 32 CAP 80100 - P.IVA e nr. Iscrizione al registro imprese 03849130616 - N. REA NA – 1040734 – Amministratore unico e legale rappresentante: Di Lorenzo Nabia Maria (Cfr. visura camerale estratta il 20.2.2023);**

Nomina

Giudice delegato per la procedura il dott. Gianpiero Scoppa;

Nomina

Curatore il dott. Italo Carotenuto, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex art. 130 u.c. CCI* risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

Autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

Ordina



al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

Fissa

il giorno **14 settembre 2023 ore 10,30** per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

Assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

Avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

Segnala

al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

Dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

Dispone



che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 19 aprile 2023

Il Giudice rel/est
dott. Virgilio Dante Bernardi

Il Presidente
dott. Gianpiero Scoppa

